



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale per Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, avvocato Ludovica Cerbino, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel Procedimento rubricato al **n.9S/2015** nei confronti del tesserato **MAURIZIO VERLATO**, tessera n. **52886**, circolo di appartenenza Golf Club Ca' Daffan, relativo ai fatti accaduti il 19 Luglio 2015 presso il Golf Club Folgaria

- Con comunicazione a mezzo e-mail del 21 Luglio 2015, la Segreteria del Golf Club Folgaria ha trasmesso alla Segreteria degli Organi di Giustizia della FIG il rapporto informativo a firma Daniele Binda, segnalando l'infrazione alle Regole del Golf da parte del tesserato Verlatto Maurizio consistita nell'aver egli, in data 19 luglio 2015, in occasione della gara Jhon Barrit, disputatasi presso il Golf Club Folgaria, consegnato uno score con risultato errato. Nello specifico è risultato indicato alla buca 18 il punteggio di 4 colpi invece di 5.
- In allegato a tale e-mail informativa sono stati trasmessi: 1) Lo score del sig. Verlatto Maurizio; 2) Lo score del suo marcatore sig. Verza Carlo; 3) La dichiarazione redatta e sottoscritta dal sig. Verlatto Maurizio, nella quale questi ha ammesso di aver indicato alla buca 18 il numero di colpi errato (4 invece di 5).
- Il rapporto informativo precisa che il fatto di cui sopra è stato segnalato da altro componente del flight (diverso dal marcatore) il quale, visti i risultati finali a video, ha denunciato alla Segreteria il punteggio errato relativo al Verlatto.
- Prima della premiazione, secondo quanto riportato nel rapporto, il sig. Verlatto, e il suo marcatore sig. Verza, hanno confermato l'errore.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Dall'esame della documentazione acquisita , unita al rapporto informativo esteso dal sig. Daniele Binda della Segreteria del Golf Club Folgaria , risulta quanto segue:

Il sig. Verlato Maurizio , nei cui confronti si procede, ha riconosciuto nella dichiarazione da lui stesso redatta e sottoscritta , di aver indicato in corrispondenza della buca 18 il numero di 4 colpi , al posto dei 5 effettivamente eseguiti , e di aver riconosciuto l'errore al termine della gara e quindi a score già consegnati ;

In data 26.08.2015 è stato notificato all'incolpato , il provvedimento ex art.44 del Regolamento di Giustizia;

Il sig. Verlato Maurizio non ha richiesto l'emissione del decreto sanzionatorio, ma di essere ascoltato , come sua facoltà;

In sede di audizione , di cui è stato redatto verbale, l'incolpato ha ammesso l'addebito: Il sig. Verlato ha infatti riportato che alla buca 18, avendo raggiunto il green con due colpi (la buca è un par 4) , ed avendo sbagliato grossolanamente il primo putt andando lungo all'asta, ed avendo poi eseguito altri due putt e chiuso in 5 colpi , è stato prevaricato dal nervosismo perché non ha accettato mentalmente di non aver fatto realizzato il par. Ha precisato di aver riferito lui il punteggio errato (4 invece di 5) al suo marcatore , che non aveva seguito il gioco fino alla fine in quella buca perché si era allontanato anticipatamente con il cart.

Il comportamento del tesserato Verlato Maurizio integra gli estremi della violazione del disposto della Regola 6-6d la quale prevede che "il concorrente è responsabile dell'esattezza del punteggio segnato per ogni buca sul proprio score . Se egli consegna un punteggio ad una qualsiasi buca inferiore a quello effettivamente ottenuto, egli è squalificato ".



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Per quanto attiene la valutazione dell'elemento psicologico in ordine al comportamento tenuto dall'incolpato, proprio in ragione di quanto da egli stesso ammesso e riconosciuto, e comunque confermato dagli atti acquisiti, è da ritenersi sussistere il dolo, e pertanto la condotta posta in essere concretizza l'illecito sportivo previsto e sanzionato dall'art.17, art.1, sub.c, del regolamento di Giustizia F.I.G. vigente,

PQ.M.

L'intestato Giudice infligge al succitato sig. Verlatto Maurizio la sanzione minima edittale prevista dal Regolamento di Giustizia della squalifica temporanea di mesi 12, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G. per tale periodo, con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione.

Padova, 15 settembre 2015

Il Giudice Sportivo Territoriale

Per Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Avv. Ludovica Cerbino
